



# COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

C.A.P. 37063 - PROVINCIA di VERONA - Cod. Fisc. 00457160232

☎ 045/66 31 911 - Fax 045/66 30 170 – 🌐 [www.comune.isoladellascala.vr.it](http://www.comune.isoladellascala.vr.it)  
e-mail: [info@comune.isoladellascala.vr.it](mailto:info@comune.isoladellascala.vr.it)

## ATTO DEL SINDACO N° 34 DEL REGISTRO GENERALE

**OGGETTO : Parziale revoca dell'ordinanza n. 33 del 21.04.2020 - Disposizioni in merito alle aree cimiteriali**

L'anno **duemilaventi** addì **ventisette** del mese di **aprile**

### IL SINDACO

RICHIAMATA la normativa in materia sanitaria e cimiteriale:

- D.P.R. 285/1990 - Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- L.R. 4/3/2010 n. 18 - Norme in materia funeraria;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 33 del 21 aprile 2020 con la quale si disponeva, fino la parziale riapertura delle aree cimiteriali presenti nel territorio comunale, dalle ore 08,00 alle ore 12,00, ad un massimo di tre persone ogni 60 minuti (una persona per nucleo familiare), previo appuntamento telefonico e secondo un calendario di rotazione delle varie località;

CONSIDERATA che l'attuale situazione della diffusione epidemiologica indica una chiara tendenza al contenimento del contagio, che trova riscontro anche nell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto in data 24 aprile 2020, in corso di pubblicazione, che prevede varie misure di alleggerimento delle restrizioni già in atto su attività economiche e sociali, anche con specifico riferimento alla frequentazione dei cimiteri;

RITENUTO quindi, proprio in considerazione del miglioramento del quadro epidemiologico, di poter disporre la revoca della sopra richiamata ordinanza n. 33 del 21 aprile 2020, consentendo anzitempo l'accesso dei visitatori ai cimiteri cittadini, seppur mantenendo l'obbligo di evitare ogni occasione di assembramento;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### ORDINA

- è revocata, per quanto in premessa indicato, l'ordinanza n. 33 del 21 aprile 2020 limitatamente alle disposizioni relative all'accessibilità alle aree cimiteriali ad un massimo di tre persone ogni 60

minuti (una persona per nucleo familiare), previo appuntamento telefonico e secondo un calendario di rotazione delle varie località;

- per effetto di tale revoca, i cimiteri del territorio comunale sono aperti al pubblico nei consueti orari e con divieto di assembramento;
- è fatto obbligo ai visitatori di osservare la distanza minima di metri 2 (due) da altre persone, e di utilizzare i presidi igienico sanitari prescritti da norme e provvedimenti statali e regionali, in particolare l'uso di mascherine e guanti.

#### DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al Comando Stazione dei Carabinieri di Isola della Scala;
- all'albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione;

#### AVVERTE

che è fatto obbligo a chiunque di rispettarla e che chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

DARE ATTO che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente".

Li, 27/04/2020



#### **IL SINDACO**

**Stefano Canazza**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)